



A.P.S. Centro Satyananda Yoga Udine
C.F. 02706610306
Via Borgo Marano 2/a
33030 Moruzzo (UD)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO SATYANANDA YOGA UDINE A.P.S.

Art. 1

DELEGATO ALL'ATTO N°

5537

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

COSTITUZIONE

DELEGATO A UDINE II

23/11/2020

LEGE 3 - PRIVATI N.A.

Firma IL FUNZIONARIO
Beate Malhans

1. È costituita con sede in Tavagnacco (UD) Via San Daniele 38/6, l'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) senza fine di lucro denominata "Centro Satyananda Yoga Udine A.P.S.". La sede dell'Associazione può essere spostata con l'approvazione dell'Assemblea Ordinaria

La sede dell'Associazione è spostata con assemblea ordinaria di data 18.10.2014 in Borgo Marano 2/A, Moruzzo - 33030 (UD)

2. L'associazione non è riconosciuta ed è pertanto priva di personalità giuridica.

Art. 2

1. Finalità specifiche

L'Associazione ha come scopo prevalente perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- La promozione, la divulgazione, lo studio e la pratica dello Yoga secondo gli insegnamenti di Swami Satyananda Saraswati e dei suoi successori.
- L'istituzione di corsi teorico-pratici, di formazione, di approfondimento, percorsi didattici, seminari, conferenze, per la diffusione dello Yoga secondo gli insegnamenti di Swami Satyananda Saraswati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- L'attivazione di progetti in campo sociale, in collaborazione con scuole ed università, centri socio-educativi, centri di riabilitazione, centri per anziani ed altri istituti ed enti pubblici o privati che promuovono lo sviluppo sociale, culturale ed etico-spirituale.
- La collaborazione con altre associazioni ed enti promotori, aventi finalità simili e compatibili con gli scopi dell'associazione.
- La partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali di cooperazione e di aiuto umanitario per soggetti svantaggiati sul territorio nazionale e nei paesi in via sviluppo.
- L'allestimento e la gestione di punti di ristoro, collegati ad impianti propri o di terzi (come palestre, sale, strutture sportive, ritrovi) anche in occasione di seminari, manifestazioni, conferenze riservando le somministrazioni ai propri soci.

2. Finalità generali

Sono perseguite le seguenti attività di interesse generale come da Art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lett.:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3. L'Associazione, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, può avviare attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

4. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

5. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

6. L'Associazione è affiliata, a tutti i fini di legge, a "Satyananda Ashram Italia" poiché ne condivide i valori fondanti, i principi e gli scopi; in virtù di tale affiliazione è consentito all'Associazione di far uso del nome "Satyananda" per le proprie finalità.

Art. 3

SOCI

1. Sono Soci coloro che sottoscrivono l'Atto Costitutivo e il presente Statuto (FONDATORI) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda scritta di adesione è accolta dall'Organo di amministrazione (ORDINARI).

Non vi sono limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

La deliberazione dell'Organo di amministrazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Rigetto della domanda di ammissione: l'Organo di amministrazione deve motivarla e comunicarla agli interessati entro 60 giorni. Entro 60 giorni dalla comunicazione della data del rigetto può essere richiesta pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione all'Assemblea, che delibera in occasione della sua successiva convocazione.

3. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per:

- dimissioni volontarie
- espulsione
- decesso

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera o mail al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

4. L'attività dei Soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

5. È possibile l'ammissione come soci di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

6. Il numero degli associati non può essere in ogni caso inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 4

Diritti e obblighi dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, a partecipare alle attività promosse dall'Associazione e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Diritto di voto dei neoassociati: è riconosciuto diritto di voto in Assemblea a tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali: possono esercitare tale diritto a mezzo di richiesta verbale al Presidente o con richiesta inviata a mezzo mail all'indirizzo dell'Associazione. La visione dei libri avviene presso la sede dell'Associazione.

2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea, a prestare il lavoro preventivamente concordato e a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

3. I Soci sono tenuti a rispettare il regolamento interno.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione

Art. 6

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale (REFA) e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Assemblea ON LINE

L'assemblea può essere svolta in modalità online. Per tale modalità viene utilizzata qualunque piattaforma che garantisca la libera partecipazione ed i diritti dei soci.

Il segretario verifica, attraverso il riconoscimento facciale, la presenza dei soci e la loro identità oltre a verificare il numero dei presenti al fine della regolare costituzione dell'assemblea. La votazione viene svolta per alzata di mano oppure con eventuali altre modalità previste dalla piattaforma.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione affissa presso la sede dell'Associazione, tramite e-mail, e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; la richiesta deve contenere anche gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva rendiconto economico-finanziario;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 117/17 e promuova azione di responsabilità nei loro confronti;
- si pronuncia sulle richieste di appello degli associati esclusi;
- delibera con la maggioranza qualificata sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7. Assemblea ordinaria e straordinaria

IN SEDE ORDINARIA l'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e l'Organo di amministrazione stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri dell'Organo di amministrazione eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IN SEDE STRAORDINARIA l'Assemblea ha le seguenti competenze:

- deliberare su trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

8. - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è presieduta dal Presidente il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

• Assemblea Ordinaria

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve avvenire non meno di 24 ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per alzata di mano o con le modalità previste per la modalità online.

• Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9. Modifiche Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci.

10. Scioglimento Associazione

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 7

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 a 9 membri;

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti associati): si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi.

3. Riunione dell'organo di amministrazione ON LINE

La riunione può essere svolta in modalità online. Per tale modalità viene utilizzata qualunque piattaforma che garantisca la partecipazione ed i diritti dei membri.

Il segretario verifica attraverso il riconoscimento facciale la presenza dei membri dell'Organo di amministrazione e la loro identità, oltre a verificare il numero dei presenti al fine della regolare costituzione della riunione. La votazione viene svolta per alzata di mano oppure con un'altra modalità prevista dalla piattaforma.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione affissa presso la sede dell'Associazione e tramite e-mail.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione l'Organo di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
 - assumere il personale;
 - nominare il Segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e redigere il regolamento interno;
 - la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario annuale (REFA) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
10. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 8

PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nell'art. 6 commi 4 e 5.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione. Egli ha pieni poteri di rilasciare quietanze e sottoscrivere richieste agli Enti pubblici.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal **Vice-Presidente**, nominato tra i membri dell'Organo di amministrazione.

Art. 9

1. SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto del rendiconto economico finanziario annuale (REFA), che sottopone all'Organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione;
- è a capo del personale.

2. Volontari

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale dell'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organismo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'obbligo di assicurare vige solo per i volontari che operano in modo continuativo e non occasionale.

Art. 10

Organismo di Conciliazione

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione di un Organismo di Conciliazione esterno scelto dalla parte più diligente tra quelli presenti sul territorio, entro la Provincia di Udine.

2. La determinazione del mediatore nominato dall'Organismo avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 11

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni dei membri dell'Organo di amministrazione dimissionari avvengono tra i primi soci non eletti che si sono candidati durante l'Assemblea ordinaria per ricoprire tale carica. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12

Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli Associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

4. Con l'approvazione dell'assemblea ordinaria possono essere deliberate donazioni in denaro ad altri enti aventi finalità simili a quelle dell'Associazione e in favore di qualunque istituzione collegata alla tradizione del "Satyananda Yoga".

5. L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, ma non hanno diritto di voto. Non possono prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 15

Rendiconto economico finanziario annuale (REFA)

1. L'Associazione deve redigere il rendiconto economico finanziario annuale (REFA) nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro Unico nazionale del terzo settore.

2. Dal REFA devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il REFA deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 16

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'art. 4 punto 1, terzo paragrafo.

Art. 17

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Questo Statuto è composto da N. 17 articoli disposti su 8 pagine.

Letto ed approvato dall'Assemblea straordinaria il 18.10.2020

Il Presidente

Valeria Fio

Il Vicepresidente

Il Segretario

Laura Fio

I membri dell'Organo di amministrazione

